

BVGer C-93/2021 vom 16. September 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-93_2021

FR: TAF C-93/2021 du 16 septembre 2021

IT: TAF C-93/2021 del 16 settembre 2021

Regeste

Revisione della rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Secondo l'art. 43 LPGGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 2.2

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 3

Oggetto del contendere è innanzitutto il quesito di sapere se l'autorità inferiore ha proceduto ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti prima di rendere la decisione impugnata oppure - come sostenuto dal ricorrente - avrebbe dovuto fare eseguire ulteriori accertamenti medici specialistici per potersi determinare con cognizione di causa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali - sul suo stato di salute rispettivamente sulla sua residua capacità lavorativa in attività adeguate.

E. 4.1

A tal proposito, va in particolare analizzato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso, d'annullamento della decisione impugnata e di rinvio della causa all'amministrazione affinché venga proceduto conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._____ (competente ad istruire il caso in esame giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI) sia condivisibile.

E. 4.2

Nel caso in esame, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE e dell'Ufficio AI del Cantone D._____ d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici.

E. 4.3

La decisione impugnata non tiene infatti conto - come rettamente censurato dal ricorrente - del fatto che al momento della sua emissione il suo stato di salute non poteva venir considerato stabilizzato ma che erano al contrario necessari ulteriori approfondimenti specialistici, rispettivamente ulteriori interventi chirurgici al ginocchio sinistro. Ciò risulta peraltro già dalla valutazione specialistica del dott. F._____ del 2 luglio 2020. Il medico ha difatti posto la diagnosi di lesione neo-LCA del ginocchio sinistro e consigliato il proseguimento del percorso di cura con un ulteriore intervento in artroscopia chirurgica per bonifica articolare (doc. 234). Tale valutazione è poi stata confermata dal dott. H._____, il quale, a seguito di un ulteriore trauma distorsivo al ginocchio sinistro - intervenuto peraltro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non appena l'assicurato ha ripreso quello che doveva essere considerato un impiego adeguato - con rapporto di visita al pronto soccorso ortopedico della clinica G._____ ha posto la diagnosi di instabilità dopo ri-rottura del LCA (2 plastiche) del ginocchio sinistro, attestato un'inabilità lavorativa dal 12 al 25 ottobre 2020 e proposto l'esperimento di ulteriori approfondimenti specialistici (doc. TAF 1 allegato E).

E. 4.4

Tali esami sono poi stati eseguiti il 17 novembre 2020 dallo stesso dott. H._____, così come dal dott. I._____. Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il primo ha confermato la diagnosi di nuovo trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura di re-plastica del LCA, precisando che il nuovo trauma distorsivo era indicativo della problematica di instabilità che ancora affliggeva il paziente. Infine, insieme al dott. I._____, egli ha proposto diverse procedure e accertamenti, ventilando la possibilità di un ulteriore intervento chirurgico (doc. TAF 1 allegato E). Con rapporto relativo alla consultazione del 17 novembre 2020, il dott. I._____ ha posto le diagnosi di: "Stato dopo doppia plastica LCA ginocchio sinistro (...). Gonalgie e sensazioni di instabilità multi-fattoriale ginocchio sx con: - probabile rottura parziale/sub-totale ri-PLCA; - instabilità rotatoria postero-laterale; - condropatia femoro-patellare mediale; - sospetta

insufficienza riabilitativa muscolare". Il medico ha inoltre confermato la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, l'eventualità di effettuare un'ulteriore procedura chirurgica e la richiesta alla C._____ di riaprire il caso per poter chiarire la situazione (doc. TAF 1 allegato E). La necessità di sottoporsi a diversi interventi chirurgici è poi stata ribadita anche il 6 febbraio 2021 dal dott. M._____ dell'Unità operativa di ortopedia del ginocchio dell'Istituto clinico N._____ di (...) (doc. TAF 11).

E. 4.5

Per conseguenza, si imponeva, e si impone, a non averne dubbio, una più approfondita e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente, così come delle possibilità terapeutiche ancora disponibili - segnatamente tramite l'esecuzione degli esami specialistici richiesti dai dott. i H._____ e I._____ e di eventuali ulteriori interventi di ricostruzione LCA - e dell'incidenza della patologia al ginocchio sinistro, in particolare del suo effetto sulla sua residua capacità lavorativa, sia in termini temporali che in termini quantitativi e qualitativi.

E. 4.6

Per quel che concerne infine le censure sollevate dal ricorrente con osservazioni del 16 giugno 2020 in merito al raffronto dei redditi ed il diritto a provvedimenti integrativi, questo Tribunale rileva che, nella risposta al ricorso, l'UAI-D._____ stesso ha indicato di dovere poi procedere ad ulteriori accertamenti anche in ambito reintegrativo/economico. Anche sotto questo profilo, gli atti vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria.

E. 4.7

Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione ricorsuale subordinata presentata dall'insorgente di rinvio degli atti di causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria ed emanazione di una nuova decisione, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 29 aprile 2021, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._____ del 22 aprile 2021 e l'annotazione del medico SMR del 20 aprile 2021 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare a quest'ultimo la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA [cfr. sulla questione anche la sentenza del TAF C-3166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.2]).

E. 4.8

Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti), annullata.

E. 5.1

Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-43166/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 9.4 con rinvii). Tale non è il caso, per i motivi precedentemente indicati, nella presente fattispecie.

E. 5.2

L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai necessari accertamenti specialistici, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse ancora rendere necessario. Incomberà peraltro all'UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire dovrà in particolare essere possibile determinarsi, con il grado della verosimiglianza determinante, sull'evoluzione dello stato di salute del ricorrente a partire da maggio 2020 e la sua incidenza sulla capacità lavorativa in attività adeguate.

E. 5.3

Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sull'incidenza effettiva delle affezioni di cui soffre il ricorrente rispettivamente sull'incapacità lavorativa e l'eventuale rendita AI da accordare a decorrere dal 1° settembre 2020. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, la situazione valetudinaria dell'assicurato non poteva venir considerata stabilizzata e gli specialisti hanno richiesto l'esperimento di ulteriori approfondimenti medici, oltre ad aver indicato la necessità di effettuare ulteriori interventi chirurgici, che sono chiaramente necessari per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4) e che peraltro l'autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. il considerando 4.3 e segg. del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).

E. 5.4

Occorre peraltro precisare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, e nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020,

riconducibile alle conseguenze dell'incidente del 9 ottobre 2018, ha da ritenersi siccome già acquisita, la stessa non essendo stata contestata e non risultando elementi che possano metterne in dubbio la correttezza. A seguito della presente sentenza di rinvio, resta aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche dopo il 31 agosto 2020 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).

E. 6.1.1

Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Il cpv. 3 dell'art. 63 PA precisa inoltre che alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

E. 6.1.2

L'art. 64 cpv. 1 PA prevede che se l'autorità di ricorso ammette il gravame in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. L'art. 8 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] indica che per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. Infine, con DTF 137 V 57 (consid. 2) il Tribunale federale ha già precisato come la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

E. 6.2.1

Nel caso concreto, con preavviso del 22 aprile 2021 UAI-D._____ ha chiesto che eventuali spese e ripetibili vengano accollate all'assicurato in quanto avrebbe segnalato l'evento del 12 ottobre 2020 unicamente con il ricorso e non prima dell'emanazione della decisione impugnata. Tale conclusione non è tuttavia stata esplicitamente ripresa dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso del 29 aprile 2021 (doc. TAF 14). A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva nondimeno che la richiesta dell'UAI-D._____ non può venir accolta per i motivi che seguono.

E. 6.2.2

Nell'ambito della procedura infortunistica - nota all'autorità inferiore e all'UAI-D._____ - l'instabilità residua del ginocchio era incontestata (cfr. in particolare doc. 184) e l'assicurato aveva segnalato persistenti dolori, instabilità, rottura della protesi e la necessità di ulteriori interventi chirurgici già durante il mese di luglio 2020 (doc. 234). L'autorità inferiore non poteva pertanto ignorare tali circostanze, indipendentemente dal momento (dopo l'emanazione della decisione impugnata) della trasmissione del referto del 12 ottobre 2020. Inoltre, dal rapporto di visita del pronto soccorso in questione si evince segnatamente anche la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, poi intervenuti unicamente il 17 novembre 2020, ossia lo stesso giorno in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Per conseguenza, ben si può comprendere che il ricorrente, che non poteva altresì sapere quando l'autorità inferiore avrebbe emanato la decisione sul suo caso, abbia atteso gli accertamenti medici intervenuti il 17 novembre 2020 e rinunciato a trasmettere all'autorità

inferiore il rapporto di visita di pronto soccorso del 12 ottobre 2020. Quest'ultimo, peraltro, non fa altro che confermare una nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi di stabilizzazione, ribadendo dunque quanto già indicato nel mese di luglio 2020 dal dott. F. _____. Pertanto, dagli atti dell'incarto risulta che la nuova rottura del LCA e la necessità di ulteriori interventi era stata comunicata dall'assicurato già nel mese di luglio 2020 - ma a torto non riconosciuta dall'autorità inferiore - ed appare dunque pure improbabile che essa non avrebbe confermato il progetto di decisione qualora l'assicurato avesse trasmesso il succitato breve rapporto di visita al pronto soccorso del 12 ottobre 2020 - che peraltro attestava un'incapacità lavorativa di soli dieci giorni - prima dell'emanazione del provvedimento qui impugnato.

E. 6.3.1

Per conseguenza, visto l'esito del ricorso, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali di CHF 800.-, versato il 16 febbraio 2021, sarà restituito al ricorrente allorché la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

E. 6.3.2

Ritenuto inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 2'800.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.